



***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 "Cura Italia"***

AS1766

Proposte Emendative Agrinsieme

presso

la 5° Commissione Bilancio del Senato

(25 marzo 2020)

Durata della moratoria

All'art. 56, comma 2, del D.L. 18/2020:

- *alla lett. a) sostituire “fino al 30 settembre 2020” con “fino al 31 dicembre 2020”*
- *alla lett. b) sostituire “prima del 30 settembre 2020” con “prima del 31 dicembre 2020” e sostituire “sino al 30 settembre 2020” con “sino al 31 dicembre 2020”*
- *alla lettera c) sostituire “prima del 30 settembre 2020” con “prima del 31 dicembre 2020” e sostituire “sino al 30 settembre 2020” con “sino al 31 dicembre 2020”.*

Relazione

L'art. 56 consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare questo momento di forte crisi connessa con l'epidemia COVID-19, riconosciuta evento di grave turbamento dell'economia.

Il comma 2 dell'anzidetto articolo dispone che della moratoria possano beneficiare le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che, alla data di entrata in vigore del decreto, avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Al fine di fronteggiare la caduta produttiva e la carenza di liquidità delle MPMI, quali conseguenze dirette della diffusione dell'epidemia COVID-19, la disposizione di cui sopra prevede:

- a) le linee di credito accordate sino a revoca e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 31 dicembre 2020;
- b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data;
- c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 sia sospeso almeno fino alla stessa data.

Estensione della rimessione in termini per i versamenti

All'articolo 60 comma 1, le parole: «20 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni.»

Relazione

L'emendamento propone di estendere la rimessione in termini per i versamenti, fino alla conclusione dello stato di emergenza ed esclude le Aziende agricole che non abbiano fatto fronte a tutte le scadenze dei versamenti, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, da sanzioni o ad altri procedimenti amministrativi, visto il grave stato di crisi economica in cui versa il settore agroalimentare a seguito dell'emergenza sanitaria del COVID-19.

Rinvio pagamento contributi per il settore florovivaistico

All'articolo 61, comma 2, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

“q-bis) soggetti che gestiscono attività nel settore florovivaismo

Relazione

L'emendamento vuole estendere al settore del florovivaismo il rinvio del pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, in quanto la chiusura della vendita al dettaglio dei prodotti di florovivaismo ha comportato una forte contrattura delle vendite all'ingrosso e di fatto una paralisi del settore.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

All'articolo 61, comma 1:

(1) Dopo le parole "Per le imprese turistico-ricettive", inserire le seguenti: "ivi compresi gli agriturismi"

(2) dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:

s) imprese agricole dedite alla coltivazione di piante e fiori in piena aria e in coltura protetta

t) allevamenti di bovini e bufalini sia da latte che da carne

u) allevamenti di suini

Relazione

Si propone di estendere anche ad alcuni comparti agricoli i benefici della sospensione dei versamenti di ritenute contributi previdenziali e assistenziali, IVA e dei premi AO. Si tratta dei comparti produttivi che maggiormente hanno subito gli effetti della sospensione delle attività produttive per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi anche per le aziende agricole individuali e in Società semplice

All'articolo 62 comma 2, dopo le parole: «arte e professione» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le attività agricole individuali e in società semplice,». Sempre al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le parole: «10 milioni di euro» e le parole: «31 marzo» con le parole: «30 giugno».

Al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio» con le parole: «31 luglio», le parole: «5 rate» con le parole: «10 rate», le parole: «mese di maggio 2020» con: «mese di luglio 2020».

Relazione

L'emendamento è finalizzato a chiarire che le misure previste dall'articolo 62 del "Cura Italia" si applicano a tutte le aziende agricole del territorio nazionale ovvero anche a quelle che non producono reddito d'impresa ma reddito catastale predeterminato come le aziende agricole individuali e Società semplici, facendo esplicito riferimento a quanto riportato all'articolo 55 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Inoltre, al fine di contrastare la crisi economica determinata dalla diffusione del Covid-19, si propone l'estensione a tutte le categorie di imprese, anche oltre il limite dei due milioni di fatturato, ovvero entro il limite di 10 milioni di euro, della sospensione del versamento dell'IVA, delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e degli altri tributi dovuti nel periodo compreso dal 16 marzo al 30 giugno 2020. I versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Proroga passaggio a UNIEMENS

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Articolo 62-bis

(Proroga passaggio a UNIEMENS)

All'articolo 8, comma 2, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».

Relazione

L'art. 8, c.2, della Legge n. 199/2016 ha previsto una radicale modifica delle modalità di denuncia all'INPS dei lavoratori agricoli dipendenti, disponendo il passaggio, a decorrere dal 1° gennaio 2020 dal sistema di dichiarazione trimestrale attualmente in essere (mod. DMAG) al sistema di denuncia mensile in vigore nella generalità degli altri settori produttivi (mod. UNIEMENS). Successivamente il Decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 "Milleproroghe" convertito con la Legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha prorogato al 30 aprile 2020, questa scadenza. Il mondo produttivo agricolo chiede una proroga al 1° gennaio 2021, al fine di adeguare alle specificità del settore primario un sistema che, per quanto valido per altri settori, non risponde alle sue concrete peculiarità. Ricordiamo che una non corretta funzionalità del sistema di denunce potrebbe compromettere gravemente anche compilazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli con rilevanti ripercussioni anche dal punto di vista previdenziale, aggravando una situazione già complessa a seguito dell'emergenza del COVID-19.

Sospensione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Articolo 62-bis

(Sospensione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni)

Per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui ai commi 910, 911, 912, 913 e 914 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernenti il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni, non trovano applicazione ai rapporti di lavoro in agricoltura.

Relazione

I lavoratori extracomunitari che prestano attività stagionale nel nostro Paese presso le aziende agricole sono spesso privi di conto corrente bancario o postale ed il pagamento delle retribuzioni avviene da parte del datore di lavoro mediante consegna di assegno bancario o circolare. Le misure restrittive adottate dalle autorità competenti per contrastare l'emergenza da COVID-19 hanno ridotto fortemente l'apertura al pubblico degli sportelli bancari, che operano ormai quasi esclusivamente on line. Ciò rende estremamente difficile, se non impossibile, per tali lavoratori incassare le somme corrisposte dal datore di lavoro. L'emendamento è dunque finalizzato ad agevolare questa categoria di lavoratori che in agricoltura è piuttosto diffusa e, al contempo, a limitare gli spostamenti e i contatti ravvicinati tra le persone.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidato all'agente della riscossione

All'art.68, comma 1, sostituire la frase "in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione" con la seguente: "in un'unica soluzione ovvero in dieci rate annuali di pari importo"

Relazione

Al fine di sostenere le imprese che fronteggiano la crisi economica determinata dal Covid-19, si propone di diluire con una rateizzazione, alternativa al pagamento in un'unica soluzione, dei carichi fiscali dopo il 31 maggio.

Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy

Art.70

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 70-bis

(sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente: «*i-undecies*) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, ai Decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 dicembre 2016 e del 26 luglio 2017 ed individuati con apposito Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, fino all'importo di euro 300.»
 - b) Dopo il *terzo comma*, è inserito il seguente: «*3-bis*. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera *i-undecies*), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000».
2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020.2021
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Relazione

In un momento di emergenza nazionale e vista la necessità di incentivare l'approvvigionamento alimentare di cibo Made in Italy, la proposta mira ad introdurre nell'ordinamento tributario un sistema di agevolazioni (detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sui redditi) per l'acquisto di taluni prodotti agricoli e alimentari rientranti nel regime delle indicazioni geografiche (DOP, IGP e STG ad esclusione dei vini e delle bevande spiritose), derivanti dall'agricoltura biologica e riferibili ad alcune categorie produttive (latte e riso) la cui origine sia riferibile all'ambito nazionale. Le agevolazioni dovrebbero essere limitate fino ad un importo massimo e rivolte

esclusivamente ai contribuenti con reddito singolo e/o familiare non superiore a determinati valori.

Semplificazione in materia di organi collegiali – proroga termini

All'art. 73, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente comma 4 ter: *“In deroga alle disposizioni statutarie, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni, possono differire l’approvazione del rendiconto e/o del bilancio fino a 4 mesi successivi la data stabilita dallo statuto”*.

Relazione

La giustificazione di questa proposta emendativa riposa sull’esigenza di offrire strumenti flessibili per superare le difficoltà che si collegano alla situazione emergenziale, che incide pesantemente sul regolare svolgimento della vita associativa degli enti privati.

Ampliamento della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Articolo 72-bis

(Cabina di regia per l'internazionalizzazione)

1. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «di Alleanza delle Cooperative italiane» aggiungere le parole: «, delle Associazioni di categoria agricole maggiormente rappresentative».

Relazione

Si vuole modificare il DL 6 luglio 2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con la Legge 15 luglio 2011 n. 111 e successivamente modificato dal DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e da altre norme. Il DL n. 98/2011 dai commi 17 al 27 dell'articolo 14, istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE", abrogando il precedente Istituto nazionale per il commercio estero.

Lo scopo della modifica è di dare maggiore spazio al settore agroalimentare all'interno della Cabina di regia che stabilirà le linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione per l'utilizzo del Fondo per la promozione integrata, con una dotazione iniziale di 150.000.000 di euro per l'anno 2020.

Rateizzazione debiti all'INPS

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Articolo 78-bis
(Rateizzazione debiti INPS)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.

Relazione

L'emergenza sanitaria legata al COVID-19 fa sì che gli imprenditori agricoli si trovino nell'impossibilità di far fronte agli oneri contributivi accumulando debiti con la pubblica amministrazione. Si propone perciò, a fronte delle peculiarità produttive del settore primario, di dilazionare i mancati versamenti contributivi nei confronti dell'INPS allo scopo di prevenire l'interruzione di queste attività e conseguentemente, l'erosione del potenziale agricolo nazionale ad oggi quantomai strategico.

Rinegoiazione del debito

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Articolo 78-bis

(Rinegoiazione dei mutui e rateizzazione dei canoni)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono rinegoziati per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoiazione del debito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio.

Relazione

Per evitare che i produttori al termine dell'emergenza sanitaria possano trovarsi in difficoltà al riavvio dei pagamenti, è necessario dare la possibilità di fronteggiare ai debiti pregressi e maturati durante la sospensiva e di poter continuare ad operare e a investire. In modo particolare, si fa riferimento ad agricoltori e allevatori la cui forma più diffusa di indebitamento bancario è a breve termine e costituita da cambiali agrarie, fidi o scoperti di conto corrente, mutui chirografari e ipotecari con durata che difficilmente supera i 10 anni. L'emendamento propone perciò una rinegoiazione e rateizzazione dei canoni e dei mutui in non meno di 60 mesi dalla fattura di conguaglio.

Misure per il settore lattiero-caseario

All'articolo 78, dopo il 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Per il periodo decorrente dalla pubblicazione del presente decreto legge sino alla durata dell'emergenza da contagio COVID-19 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, nel limite complessivo di 2 milioni di euro, sono rimborsate le spese documentate, comprese quelle di trasporto, sopportate dalle imprese casearie per l'utilizzo o il recupero del siero ad opera di impianti di produzione di biogas. Le spese dovranno essere documentate dai relativi documenti fiscali e di trasporto e saranno rimborsate entro 30 giorni dalla presentazione della domanda rivolta al Ministero delle Politiche agricole e alimentari che dovrà avvenire in modalità telematica. Il rimborso per ciascuna impresa casearia non potrà superare i 50.000 euro. Il siero non è considerato grasso animale ai fini del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 ottobre 2014. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole e alimentari da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di trasmissione della richiesta di rimborso.”

Conseguentemente all'articolo 49, comma 8, le parole “80 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “78 milioni”.

Relazione

Le imprese del settore lattiero caseario a causa della mancanza di personale negli stabilimenti hanno diminuito i ritmi lavorativi e, pertanto, devono trovare sbocchi commerciali alternativi al latte conferito o fornito dai soci o dai clienti agricoltori i quali a loro volta difficilmente riescono a contenere la loro produzione. Per far questo sarebbe possibile destinare la produzione del latte eccedente alla filiera del latte in polvere. Tuttavia tale filiera è satura in quanto già lavora il siero di latte fornito dagli stessi caseifici e, comunque, anche l'impresa di produzione di siero in polvere ha ridotto i ritmi produttivi. Per nobilitare il latte sarebbe necessario collocare il siero verso una filiera non food/feed, come quella della produzione di energia rinnovabile e/o di biometano e del digestato. Questo significa per le imprese casearie non solo non veder valorizzato economicamente il siero come avveniva precedentemente ma anche sopportare i costi di gestione degli stessi. Il siero, infatti potrebbe essere destinato ad impianti di produzione biogas come sottoprodotto oppure, qualora l'impianto sia autorizzato, come rifiuto (codice 020501). Di qui la terminologia “utilizzo” prevista per il sottoprodotto e “recupero” qualora la sostanza sia trattata come rifiuto. Inoltre, viene specificato che il Siero non è un grasso animale ai fini della produzione di biometano avanzato, si tratta di una mera precisazione in quanto tecnicamente il siero di latte che esce dai caseifici è privo di sostanza grassa ma opportuna al fine di evitare inutili fraintendimenti. Sebbene gli impianti che dal biogas producono biometano avanzato siano pochi la disposizione vuole tenere insieme tutte le ipotesi di recupero di tale

sostanza. Un intervento dello Stato per ristorare le imprese casearie di tali costi sopravvenuti e causati dalla situazione venutasi a creare a seguito del diffondersi del virus COVID 19, significherebbe non gravare anche sulle imprese zootecniche alle prese con una produzione improvvisamente superiore alla domanda. Per far fronte agli oneri di tale disposizione, pari a 2 milioni di euro, si riduce in maniera corrispettiva la dotazione di Ismea prevista dall'articolo 49, comma 8, del medesimo provvedimento che si emenda.

Misure per l'internazionalizzazione del settore agroalimentare

All'articolo 78, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Al fine di supportare le iniziative promozioni sul mercato interno e comunitario e sostenere i produttori per i danni dovuti all'annullamento degli eventi fieristici in seguito all'emergenza Covidc19, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un Fondo Nazionale con una dotazione di 10 milioni di Euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per compensare le spese sostenute per eventi fieristici annullati da marzo 2020 a agosto 2020 e per finanziare la partecipazione alle fiere per la prossima annualità.

3-ter. Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da emanare entro 30 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, delle Regioni e delle PPAA, sono individuati i comparti interessati e sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

3-quater. Gli interventi sono finanziati previa notifica alla Commissione europea ai fini della compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Relazione

Misure per il settore florovivaistico

«Art.78

Dopo il quarto comma inserire il seguente:

4.bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» e «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021» e «non superiore a 10.000 euro».

.

Relazione

In un momento di estrema difficoltà per gli operatori del settore florovivaistico alle prese con problematiche oggettive di distribuzione dei prodotti ed in vista della ripresa produttiva e del rilancio settoriale, si propongono due modifiche all'articolo 1, comma 12 della *legge 27 dicembre 2017, n. 205*, ovvero: la proroga della misura anche al prossimo anno e l'innalzamento ad euro 10.000 dell'ammontare complessivo oggetto di detrazione fiscale.

«Art.78

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 78-bis

(misure per il sostegno del settore florovivaistico)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo»

Relazione

Tra i settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19 il florovivaistico è uno fra quelli che stanno fronteggiando le maggiori perdite dovute anche alle difficoltà sul fronte distributivo particolarmente acute dalla deperibilità delle produzioni. A tal riguardo, si propone l'istituzione di un fondo ad hoc per far fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici.

Misure per il settore ortofrutticolo

«Art.78

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al terzo comma sostituire le parole «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni»*
- b) *dopo il terzo comma aggiungere infine il seguente: «3.bis Una quota delle risorse finanziarie di cui al precedente comma, pari a 5 milioni di euro, sarà destinata alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli»*

Relazione

in un momento di estrema difficoltà per gli operatori ed in vista dell'approssimarsi della campagna produttiva della frutta estiva, si propone un incremento delle risorse di cui al terzo comma dell'Art.78 pari a 5 milioni di euro e da destinarsi a favore delle produzioni ortofrutticole.

Prestazioni occasionali nel settore agricolo

«Art.78

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 78-bis

(Prestazioni occasionali nel settore agricolo)

1. Fino al 30 agosto 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola e il conseguente approvvigionamento alimentare per la popolazione italiana, è riconosciuto alle imprese agricole un importo di euro 2.500 da utilizzare in tickets necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale.
2. Il ticket di cui al precedente comma viene erogato mediante il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ed, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8.bis, 14 e 20 dello stesso decreto legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.
3. Le modalità operative per accedere alla misura del presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Relazione

In un momento di estrema difficoltà per gli operatori del settore agricolo alle prese con problematiche e ostacoli al reperimento di manodopera necessario ad assicurare il mantenimento delle attività e, quindi, a garantire l'approvvigionamento alimentare della popolazione, si propone una misura per agevolare il reclutamento di manodopera. Tale misura, si concretizza in un plafond assegnato a ciascuna azienda per l'utilizzo di ticket necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale. Per agevolare tale percorso e renderlo più efficace possibile, rispetto alla disciplina delle prestazioni occasionali vigente, si propone l'estensione della misura a tutte le tipologie di lavoratori e si introducono deroghe specifiche.

Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici

«Art.88

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 88-bis

(Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il turismo rurale nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 40 per turista, a copertura parziale della spesa sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessante giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

Relazione

Il turismo nazionale è uno dei settori economici più colpiti ed esposti all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di un asset strategico all'interno del sistema economico e sociale del Paese che, nelle aree rurali attraverso le strutture agrituristiche, diventa ancora più vitale per la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. In tale ambito e al fine di rilanciare l'attività non appena il Paese sarà in grado di ripartire, si propone un Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici da utilizzare, fino ad un importo massimo di euro 40 per turista, a copertura parziale della spesa sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.

Proroghe in materia di presidi fitosanitari

All'articolo 103, comma 2, dopo le parole "e il 15 aprile 2020" sono inserite le seguenti: "nonché i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge,"

Relazione

L'emendamento vuole consentire la possibilità per coloro che sono in possesso di un Certificato di abilitazione alla vendita, all'attività di consulente o all'acquisto ed alla vendita di prodotti fitosanitari, possano mantenere la validità dello stesso ancorché scaduto qualora i corsi di formazione regionali o l'esame finale previsto per il loro rinnovo non si siano svolti o non si siano portati a termine a causa del contagio COVI-19. La disposizione attuale, infatti non è sufficiente a garantire la continuità di tali abilitazioni in quanto prevedono un periodo di scadenza (31 gennaio e 15 aprile 2020) che potrebbe non essere consono attesa la specificità delle stesse. Queste abilitazioni, infatti, hanno una durata quinquennale e per il loro rinnovo il titolare deve richiedere la partecipazione ad un corso di formazione con esame finale: è possibile, infatti, che un soggetto la cui abilitazione sia scaduta nell'annualità 2019 alla data di entrata in vigore del decreto non abbia ancora terminato il corso o sostenuto l'esame finale per il loro rinnovo a causa delle restrizioni verificatesi per il contratto ed il contenimento del virus COVID-19.

Pratiche sleali nel settore agroalimentare

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Articolo 105-bis

(Pratica sleale della richiesta di certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19)

1. Nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o agricoli-alimentari, è vietato all'operatore economico, che abusando della propria posizione dominante, si approfitti della condizione di difficoltà economica in cui versa il produttore agricolo, singolo o associato, per la diffusione del contagio del Covid-19, per procurarsi un indebito vantaggio economico o ingiustificatamente gravoso per l'altra parte.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui sopra, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro centomila.

3. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

Si applica l'articolo 62, commi 8 e 9, della legge 24 gennaio 2012, n.1. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione promosse anche dalle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del CPC.

4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/4/2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

5. Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente da produttore agricolo, singolo o associato, annulli o disdica ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il produttore non riuscirà a trovare una conveniente alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti. Per preavviso breve si intende un preavviso inferiore a 10 giorni.

6. Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente modifichi unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo e ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli o alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi.

Relazione

Se in condizioni di normalità tra l'agricoltore che da un lato ha necessità di vendere i suoi prodotti, prima che deperiscano e dall'altro il trasformatore, l'industriale o il commerciante che molte volte non ha la stessa urgenza, si costituisce una asimmetria informativa capace di costituire ipotesi di sfruttamento di posizione dominante, questa situazione si è accentuata in presenza di misure di contenimento della diffusione del Covid-19, che incide sulla dinamica del rapporto contrattuale esponendo l'agricoltore al rischio di subire ingiustificate iniziative unilaterali della parte acquirente, in alcuni casi strumentali, che hanno l'effetto di aggravare la sua già difficile posizione economica. Di qui l'esigenza di rafforzare la tutela del contraente più debole, attraverso il ricorso a rimedi più efficaci, al di là di quelli più generali, già apprestati dal sistema positivo volti ad impedire che il produttore agricolo sia prevaricato.

La tutela amministrativa che viene prevista nell'ipotesi di cui al primo comma, attraverso l'irrogazione di una sanzione amministrativa in applicazione di quanto dispone l'articolo 62, legge 24.1.2012, n. 1, è dimostrativa dell'esigenza di assicurare un effettivo contenimento al diffondersi di pratiche sleali che si risolvono in un grave danno per il settore agricolo. Anche i successivi commi sono volti, enucleando dei principi di carattere generale, fondati su disposizioni forgiate a livello comunitario, a tipizzare le situazioni legittimanti la reazione del produttore che subisce un effettivo pregiudizio alla propria attività economica, da comportamenti non corretti e non certamente improntati a buona fede e comunque a solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Viene valorizzato, altresì, il ruolo di intervento delle associazioni sindacali di rappresentanza, che, nella loro azione di tutela ed assistenza di interessi diffusi della categoria imprenditoriale agricola, tendono a contrastare modelli comportamentali nelle relazioni contrattuali e comunque nella prassi economica che vanno a colpire bisogni economici non limitati e circoscritti ad alcune aziende agricole ma comuni alla generalità della categoria per essere offensivi e lesivi di modalità di trasparenza e di lealtà che debbono guidare l'attività imprenditoriale.

Il comma 6 viene previsto in relazione al fatto che il decreto-legge 9/2020 verrà assorbito dal decreto-legge 18/2020.

Semplificazioni in materia di manodopera: ricorso agli istituti della codatorialità e del distacco

All'articolo 105, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“2. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.

3. A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020 è consentito agli imprenditori agricoli di sottoscrivere contratti di prestazione occasionale di cui al comma 13 dell'articolo 54-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20, primo periodo, del medesimo articolo. Il prestatore di lavoro potrà percepire da ciascun utilizzatore imprenditore agricolo una somma complessiva non superiore a 10.000 euro e la prestazione lavorativa deve avere una durata complessiva non superiore a 60 giorni. Le somme percepite dal prestatore di lavoro occasionale di cui al presente comma non producono alcun effetto nei confronti di eventuali prestazioni di sostegno al reddito da costui percepite, ivi comprese quelle previste dal Capo I del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019.

4. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto sino al 31 dicembre 2020 il percettore del reddito di cittadinanza di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, che instauri un rapporto di lavoro stagionale con un imprenditore agricolo non decade da alcun beneficio e/o rimodulazione previste dalla predetta disposizione. L'instaurazione del rapporto di lavoro non produce effetti nemmeno nei confronti del nucleo familiare del percettore del reddito di cittadinanza.”

Relazione

L'emergenza “coronavirus” mette in discussione la competitività delle imprese e la loro capacità di restare attive sul mercato. In particolare, come emerso nei tavoli di confronto a livello governativo, la situazione emergenziale sta evidenziando ed acuendo le criticità del mercato del lavoro agricolo, sottolineando le difficoltà correlate alla ricerca di manodopera qualificata per lo svolgimento delle attività agricole. La risposta a siffatte problematiche può essere rappresentata in questa fase da una semplificazione delle condizioni legittimanti il ricorso agli istituti della codatorialità e del distacco. Con la proposta in esame, infatti, si vuole estendere la portata dell'articolo 30, c. 4-ter, D. l. vo 276/2003, che consente alle imprese agricole di puntualizzare l'interesse al distacco ed essere ammesse alla cd codatorialità mercé la stipulazione di un contratto di rete. Più precisamente, la proposta attribuisce al legame tra socio e cooperativa la stessa valenza del contratto di rete ai fini dell'operatività degli istituti del distacco e della codatorialità, con ciò introducendo una significativa semplificazione per i

produttori agricoli associati in cooperativa che, in tal modo, non sono costretti a siglare un distinto e superfluo contratto di rete con la cooperativa. Infatti, la causa e lo scopo del contratto di rete, di cui all'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (impegno di più imprenditori a collaborare o mettere in comune fasi dell'attività d'impresa al fine di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato), si sovrappongono con la causa tipica e le finalità del contratto di società cooperativa agricola. Sarebbe quindi paradossale per un imprenditore agricolo, già associato in cooperativa con altri produttori per i medesimi fini di sviluppo dell'impresa, dover sottostare all'obbligo di un distinto contratto di rete ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per tale figura.

Con l'introduzione dei commi 3 e 4 si introducono in via eccezionale e temporanea determinate flessibilità che possano consentire alle imprese agricole il reperimento di manodopera. In questa fase a causa del contagio da COVID-19 le imprese agricole hanno notevoli difficoltà di trovare manodopera italiana disposta a lavorare. La manovalanza straniera si è infatti allontanata dal nostro Paese e le maestranze nazionali sono restie ad intrattenere rapporti di lavoro in agricoltura nonostante in tali ambienti (spesso a pieno campo) il distanziamento sociale sia più semplice ed efficace e quindi il rischio di diffusione del virus sia limitato. La poca offerta di manodopera rischia di paralizzare un settore. Le misure vorrebbero da un lato rendere più libero la possibilità di utilizzazione dello strumento del lavoro occasionale (ex vaucher) in agricoltura ampliando i limiti attualmente posti dalla normativa in vigore e, dall'altro, garantire coloro che lavorano in tale modalità e percepiscono strumenti a sostegno del reddito che non decadano dai relativi benefici (comma 3). Con il comma 4 si vuole, invece, consentire che coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza e vengano assunti in tale periodo come stagionali agricoli possano continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza oltre allo stipendio.

Lavoro agricolo per i percettori del reddito di cittadinanza

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Articolo 105-bis

(Lavoro agricolo per i percettori del reddito di cittadinanza)

1. Per tutta la durata dello stato emergenziale proclamato dal Governo in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del Covid 19, ai datori di lavoro privati del settore agricolo che assumono a tempo determinato soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in L. 28 marzo 2019 n. 26, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo pari alla durata del rapporto di lavoro, e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

2. La retribuzione corrisposta al lavoratore assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale del lavoro, può essere cumulata con il beneficio economico del reddito di cittadinanza per tutta la durata del rapporto di lavoro, e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

3. Il periodo di percezione del beneficio economico del reddito di cittadinanza è prolungato in favore del lavoratore assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo per un periodo corrispondente alla durata del rapporto di lavoro.

Relazione

Per favorire il reclutamento di manodopera da parte delle imprese agricole che attualmente trovano difficoltà a reperire lavoratori disponibili a causa dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti restrizioni disposte dalle autorità competenti, l'emendamento consente ai datori di lavoro agricolo la possibilità di attingere manodopera anche dalla platea dei percettori del reddito di cittadinanza, riconoscendo un beneficio sia all'imprenditore - sotto forma di esonero contributivo - e sia al lavoratore, che potrebbe pienamente cumulare la retribuzione con il beneficio economico durante il periodo di occupazione, con prolungamento del periodo di percezione dello stesso pari alla durata del rapporto di lavoro.

Proroghe in materia di comunicazioni ambientali

All'articolo 113, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“e) la presentazione della comunicazione delle emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 11 luglio 2011 n. 157.

Relazione

L'emendamento intende inserire tra le proroghe di mera comunicazione in tema ambientale anche quella relativa alle emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti previste da Regolamento UE n. 166/2006, la cui tempistica è prevista dalla normativa nazionale (articolo 4 del DPR n. 157/2011) entro il 30 aprile di ogni anno.

Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.